

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 28 giugno 2007
Rif. P/CR.c/2997

CIRCOLARE N° 260

OGGETTO: Formazione di un albo, da parte di pubbliche amministrazioni, per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di geologo, categoria giuridica D3.

A seguito di esame di un avviso pubblico predisposto da una Amministrazione Provinciale per la formazione - previo esame titoli e colloquio - di un albo provinciale nel quale iscrivere personale disponibile al lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per lavori temporanei o stagionali, o per particolari manifestazioni, o per sostituzione di personale - della Provincia e/o degli altri Comuni del territorio provinciale - per il profilo **professionale di geologo, di categoria giuridica D3**, questo Consiglio ha espresso il seguente parere.

L'avviso non individua specificamente quali saranno le attività oggetto di incarico a tempo determinato che i geologi selezionati andranno a svolgere. In ogni caso l'avviso, come formulato, appare legittimo, giacché rientra tra le facoltà della Pubblica Amministrazione quella di avvalersi di personale a tempo determinato per lo svolgimento di attività di consulenza, o per sostituzione di personale ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267. Tale norma, infatti, statuisce la possibilità per gli Enti locali di stipulare rapporti di lavoro a tempo parziale ed a tempo determinato, facendo, però, salvo il rispetto della disciplina vigente. Ne consegue che nella fattispecie la Provincia, nel conferimento degli incarichi, dovrà tener conto dello specifico divieto di cui al comma 8 dell'art. 91 del D. Lgs. 163/2006, secondo il quale "**è vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice**". Gli eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato che la Provincia instaurerà con i geologi inseriti nell'albo non potranno, dunque, per espressa disposizione di legge, avere ad oggetto l'affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine ed ogni altra attività di supporto.

Al riguardo deve essere rilevato che il divieto statuito, come detto, dal comma 8 dell'art. 91 del D. Lgs. 163/2006 - tende a favorire, concretamente, da parte dell'Ente appaltante, la selezione del professionista più adeguato ed alle condizioni più vantaggiose secondo modalità tassativamente previste dalla normativa sui lavori pubblici, la sola che consenta l'osservanza e l'applicazione di criteri atti a garantire la trasparenza e l'affidabilità tecnica. Trattasi, dunque, di norma riconducibile a principi fondamentali di garanzia, la cui inosservanza espone la P.A. e la collettività a potenziale pregiudizio nel settore dei lavori pubblici.

Ne consegue che ai geologi selezionati in graduatoria per l'iscrizione nell'albo dell'Amministrazione non potranno essere affidate, ad esempio, la redazione di relazioni geologiche relative alla progettazione di opere pubbliche, mentre potranno essere affidati incarichi di consulenza (controlli progettuali, verifiche sopralluoghi, richieste di aggiornamento dei dati bibliografici e cartografici a fini progettuali, ecc.).

Appare, pertanto, opportuno che gli Ordini, in casi analoghi, **inoltrino alle Amministrazioni un atto di significazione per prospettare i limiti degli incarichi che potranno essere affidati ai geologi iscritti nell'albo**, anche al fine di evitare nel futuro controversie giurisdizionali. A seguito della pubblicazione di detti albi, gli Ordini potranno inviare una nota ai singoli geologi per specificare che **le attività attinenti incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine ed ogni altra attività di supporto nell'ambito dei lavori pubblici dovranno esulare dai compiti del geologo assunto a tempo determinato.**

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola